

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4747 del 28/11/2016
Oggetto	PR00A0157 - DUSTY RENDERING SRL - VARIANTE SOSTANZIALE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA, PER USO INDUSTRIALE E IGIENICO, ANTINCENDIO, IRRIGAZIONE AGRICOLA, IN COMUNE DI POLESINE PARMENSE (PR), FRAZ. SANTA CROCE. RR 41/2001 ARTT. 5 E 6.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4897 del 28/11/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventotto NOVEMBRE 2016 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

OGGETTO: PR00A0157 - DUSTY RENDERING SRL - VARIANTE SOSTANZIALE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA, PER USO INDUSTRIALE E IGIENICO, ANTINCENDIO, IRRIGAZIONE AGRICOLA, IN COMUNE DI POLESINE PARMENSE (PR), FRAZ. SANTA CROCE. RR 41/2001 ARTT. 5 E 6.



IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523,
- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”,
- la legge 7/8/1990, n. 241,
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico,
- la LR 18/5/1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale”,
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite,
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE),
- la Legge Regionale 14/4/2004, n. 7, Capo II “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”,
- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, “Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque”,
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”,
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51,
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8,
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 1225/2001, n. 609/2002, n. 1325/2003, n. 1274/2005, n. 2242/2005, n. 1994/2006, n. 895/2007, n. 2326/2008, n. 913/2009, n. 469/2011, n. 1985/2011, n. 963/2013, n. 65/20015, n. 1622/2015 e n. 1792/2016;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 “Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001”;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1195 del 25/07/2016 “Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica”;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1602 del 07/10/2016 “Disposizioni organizzative sulla restituzione delle cauzioni a garanzia delle concessioni di demanio idrico”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, “Approvazione progetto demanio idrico”;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 7 del 29/01/2016 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

PREMESSO che il Servizio Tecnico Bacini degli Affluenti del Po della Regione Emilia Romagna ha concesso con provvedimento n. 15094/2015 alla Società DUSTY RENDERING SRL, codice fiscale 01876940352, la variante sostanziale alla concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di POLESINE PARMENSE (PR), Via del Bruzzo 4 di Frazione Santa Croce, su terreno di proprietà individuato al foglio 23 mappale 66 e foglio 20 mappale 45, rilasciata e rinnovata con variazioni con provvedimenti n. 17044/2015, 2461/2009, 666/2015, per uso industriale e igienico, antincendio, irrigazione agricola, consistente in aumento della portata fino a 46,10 l/sec e volumi prelevati fino a max 35.560 mc/anno;

PRESO ATTO che in data 14/03/2016, protocollo Regione Emilia-Romagna n. 176047, il Signor Piero Rinaldi, in qualità di legale rappresentante della società **DUSTY RENDERING SRL concessionaria**, ha presentato **istanza di variante sostanziale per rettifica di errore materiale**, contenuto nella precedente domanda 26/08/2015 in esito alla quale era stato adottato il provvedimento n. 15094/2015 suddetto, consistente **nell'errata dichiarazione dei volumi richiesti indicati in 35.560 anzichè in 55.560, dato corretto**;

VISTA la documentazione tecnica agli atti del fascicolo e dell'archivio e quella allegata alla domanda di variante per rettifica 14/03/2016 a cura dell'istante, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del RR 41/2001, dalla quale risultano verificate le caratteristiche delle opere descritte in atti e dei prelievi dichiarati;

CONSIDERATO

- che la derivazione per le caratteristiche del prelievo e della variazione richiesta, è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria di cui al Titolo II del RR 41/01, artt. 5 e seguenti;
- che rispetto a quanto prescritto dall'art. 68, comma 5, delle Norme del PTA, l'areale in cui è esercitata la derivazione non risulta tra quelli che evidenziano criticità per prelievi eccessivi dalle falde (subsidenza ecc...);

ACCERTATO

- che i pozzi non insistono entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del DLgs n. 152/2006;
- che i pozzi non ricadono in un'area Parco né all'interno di un'area SIC/ZPS;
- che le opere non sono da assoggettare alle procedure di cui alla LR 9/1999 e successive modifiche e ii;

ACQUISITI i pareri richiesti ai sensi degli artt. 9 e 12 del RR 41/2001:

- Autorità di Bacino del Fiume Po, acquisito al protocollo Regione Emilia-Romagna col n. 258510 del 12/04/2016, espresso in senso positivo ai sensi dell'art. 7 del RD n. 1775/1933;
- Provincia di Parma, acquisito al protocollo ARPAE col n. 8241 del 26/05/2016, espresso in senso favorevole;

VERIFICATO che:

- sul BURER n. 63/2016 è stata effettuata la pubblicazione della domanda di variante alla concessione e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni;
- nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del RR 41/2001;
- il corrispettivo dovuto quale canone annuo, ai sensi della citata LR 3/99, per le tipologie di appartenenza corrisponde a:
 - per l'uso **industriale** alla misura del minimo previsto per volumi superiori ai 3.000 mc/anno, lett. c) della tabella allegata alla DGR 65/2015;
 - per l'uso **antincendio** a quanto previsto alla lett. f) della tabella stessa in ragione dell'importo calcolato sulla portata concessa di 26,60 l/sec (13,30 + 13,30);
 - per l'uso **irrigazione agricola**
 - **fino all'annualità 2016** compresa alla misura del minimo di cui alla lett. a) pt. 1) della tabella stessa;
 - **dal 01/01/2017 ai sensi della DGR n. 1792/2016** alla misura del minimo di cui al pt. 4.;

ACCERTATA inoltre la compatibilità coi Piani di Gestione Distrettuali ai sensi delle DGR 1781/2015, DGR n. 2067/2015, DGR n. 1195/2016 "DIRETTIVA CONCERNENTE I CRITERI DI VALUTAZIONE

DELLE DERIVAZIONI DI ACQUA PUBBLICA”, nonché rispetto alle deliberazioni del C.I. dell'AdBPo n. 7/2015 e n. 8/2015 (“DIRETTIVA DERIVAZIONI”);

VERIFICATO inoltre che è stato predisposto un **nuovo disciplinare** di concessione che sostituisce a tutti gli effetti il precedente allegato al provvedimento in premessa n. 15094/2015, contenente le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della derivazione così come variata;

VERIFICATO che il Richiedente ha dimostrato di aver versato l'importo dovuto per l'annualità di canone 2015;

ATTESO che:

- ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2/2015, gli importi successivi relativi al **canone annuale** dovranno essere versati **entro il 31 marzo** dell'annualità di riferimento e che gli stessi saranno aggiornati, ai sensi del medesimo art. 8, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio. L'aggiornamento o la rideterminazione dei canoni, l'eventuale individuazione di ulteriori tipologie di utilizzo o categorie di esenzione sono effettuati mediante apposita deliberazione della Giunta regionale che deve essere adottata entro il 31 ottobre di ogni anno dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, **rivalutata automaticamente** in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale **dell'ISTAT** alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente;
- l'obbligo del pagamento del canone, a norma dell'art. 34 comma 2 del RR n. 41/01, cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia;
- il concessionario è tenuto al **versamento** dell'importo dovuto ai sensi dell'art. 153 della LR n. 3/99 per **spese di istruttoria**;
- il concessionario è tenuto **all'adeguamento del deposito cauzionale** di cui all'art. 153 della LR n. 3/99;
- che, a norma dell'art. 19 comma 1 del TU n. 1775/1933, *“la concessione si intende fatta entro i limiti di disponibilità dell'acqua”*, ossia, che la derivazione in parola potrà essere esercitata non soltanto nei limiti della disponibilità naturale della risorsa, ma altresì nel rispetto delle precedenti utenze già costituite;

RITENUTO pertanto, che sulla base dell'istruttoria esperita, la variante alla concessione possa essere rilasciata da ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, sotto l'osservanza delle condizioni, prescrizioni e limitazioni indicate nel disciplinare di concessione;

ATTESTATA la regolarità amministrativa

D E T E R M I N A

per quanto in premessa:

1. di accordare alla Società **DUSTY RENDERING SRL**, codice fiscale 01876940352, sede legale in Strada del Bruzzo n. 4 di Santa Croce di Polesine Parmense (PR), fatti salvi i diritti dei terzi, , **la variante sostanziale** alla concessione di derivazione d'acqua pubblica, codice **PR00A0157**, esercitata nello stabilimento di Strada del Bruzzo n. 4 di Santa Croce di Polesine Parmense (PR) per uso industriale e igienico, antincendio, irrigazione agricola, **consistente in aumento della portata complessiva fino a max 46,10 l/sec e volumi prelevati complessivamente fino a max 55.560 mc/anno, da n. 5 pozzi esistenti** nell'area dello stabilimento e area adiacente, che a tutti gli effetti **sostituisce per rettifica il provvedimento** del Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po della Regione Emilia Romagna **n. 15094/2015**;
2. di dare atto che la concessione è assentita in relazione alle caratteristiche delle opere descritte in atti, così come verificate con relazione tecnica in premessa, acquisita al protocollo con n. 176047 del 14/03/2016;
3. di stabilire che la concessione così come variata sia accordata per un periodo successivo e continuo, ai sensi della DGR n 787/2014, **fino alla data del 31/12/2024**;

4. di **approvare il disciplinare allegato e relativi elaborati cartografici, che sostituisce a tutti gli effetti il precedente** allegato al provvedimento n. 15094/2015 e che costituisce parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell'originale cartaceo conservato agli atti di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;
5. di dare atto che il concessionario è tenuto al **versamento**:
 - prima del ritiro del presente provvedimento dell'importo per **spese di istruttoria di Euro 190,00**;
 - prima del ritiro del presente provvedimento dell'**integrazione del canone** di utilizzo per l'anno in corso nella misura indicata nel disciplinare allegato;
 - prima del ritiro del presente provvedimento dell'**integrazione del deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, nella misura indicata nel disciplinare allegato;
 - ogni anno, entro il 31 marzo dell'annualità di riferimento, del canone aggiornato ai sensi dell'art 8 della LR n. 2/2015 e della DGR 1792/2016;
6. di dare atto che questa Agenzia, al fine di tutelare la risorsa idrica, si riserva di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, imponendo opportune prescrizioni, limitazioni temporali o quantitative alla stessa, compreso l'obbligo di installazione di idonei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati, a seguito di quanto l'Amministrazione competente in materia di pianificazione del bilancio vorrà eventualmente indicare, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 95, comma 3 e 5 del DLgs n. 152/2006, nonché ai sensi dell'art. 48 del RR n. 41/01;
7. di dare atto che le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 0706;
8. di stabilire che la concessione di cui al presente atto avrà efficacia solo dopo la sottoscrizione del disciplinare e il ritiro dell'atto stesso da parte del concessionario, previo versamento delle somme dovute;
9. di provvedere alla notifica del presente atto nei termini di legge, fatto salvo quanto disposto al punto precedente;
10. di dare atto che secondo quanto previsto dal DLgs n.33 del 14/3/2013 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati cui si provvederà secondo le indicazioni operative contenute nelle deliberazioni di Giunta Regionale n. 66/2016 e n. 57/2015;;
11. di dare atto, infine, che il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Maroli.
12. di provvedere all'esecuzione di questo atto pubblicandolo per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

E' possibile ricorrere avverso il presente provvedimento ai sensi degli artt. 18, 143 e 144 del T.U. n. 1775/1933.

IL DIRIGENTE
DELLA STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI PARMA

Dott. Paolo Maroli

Originale firmato digitalmente

Disciplinare di concessione di derivazione d'acque pubbliche

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea assentita alla Società **DUSTY RENDERING SRL**, codice fiscale **01876940352**, sede legale in Strada del Bruzzo n. 4 di Santa Croce di Polesine Parmense (PR), legalmente domiciliata ai fini del presente provvedimento presso la sede del Comune di Polesine Parmense (PR).

Il presente disciplinare d'uso sostituisce il precedente allegato al provvedimento del Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po della Regione Emilia Romagna n. 15094/2015.

Concessione codice PR00A0157

ART. 1 – QUANTITATIVO E MODALITA' DI PRELIEVO DELL'ACQUA

Quantità di acqua derivabile:

- portata complessiva fino a **max 46,10 l/sec** e volumi complessivi prelevati fino a **max 55.560 mc/anno**, così ripartiti:
 - per uso **industriale e igienico fino a max 55.000 mc/a** con portata max delle pompe di **6,50 + 3,00 l/sec**, mediante **unica rete distributiva** dotata di **un solo contatore**;
 - per uso **antincendio** fino a max 200 mc/a con portata max delle pompe di **13,30 + 13,30 l/sec**;
 - per uso **irrigazione agricola** fino a **max 360 mc/a** con portata max della pompa di **10 l/sec**;

ART. 2 – DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua può essere utilizzata esclusivamente per uso industriale e igienico, antincendio e irrigazione agricola a servizio dello stabilimento del concessionario e dell'area agricola annessa di Strada del Bruzzo n. 4 di Santa Croce di Polesine Parmense (PR).

ART. 3 – LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE.

La derivazione viene attuata in **Strada del Bruzzo n. 4 di Santa Croce di Polesine Parmense (PR)** mediante l'utilizzo di **5 pozzi**, aventi le caratteristiche di seguito descritte, così come individuati sugli elaborati cartografici parte integrante del presente disciplinare, di cui il **Pozzo 2 e il Pozzo 5 ad uso industriale e igienico convergono in un'unica rete** dotata di **un solo contatore**; i pozzi individuati dal n. 1 e n. 6 risultano tombati.

Pozzo 2 – uso industriale e igienico

- ubicazione catastale foglio 23 mappale 66;
- coordinate geografiche UTM* X= 587.221.08 Y= 4.983.340.59;
- colonna del diametro di mm 110;
- profondità m 70,00 dal piano campagna;
- elettropompa sommersa 4 kw di portata max 6,5 l/s;

Pozzo 5 – uso industriale e igienico

- ubicazione catastale foglio 23 mappale 66;
- coordinate geografiche UTM* X= 587.093.37 Y= 4.983.310.93;

- colonna del diametro di mm 114;
- profondità m 16,00 dal piano campagna;
- elettropompa sommersa 2,2 kw di portata max 3,00 l/s;

Pozzo 3 – uso antincendio

- ubicazione catastale foglio 23 mappale 66;
- coordinate geografiche UTM* X= 587.231.55 Y= 4.983.337.43;
- colonna del diametro di mm 225;
- profondità m 31,00 dal piano campagna;
- elettropompa sommersa 11 kw di portata max 13,30 l/s;

Pozzo 4 – uso antincendio

- ubicazione catastale foglio 23 mappale 66;
- coordinate geografiche UTM* X= 587.228.68 Y= 4.983.334.75;
- colonna del diametro di mm 225;
- profondità m 62,00 dal piano campagna;
- elettropompa sommersa 13 kw di portata max 13,30 l/s;

Pozzo 7 – uso irrigazione agricola

- ubicazione catastale foglio 20 mappale 45;
- coordinate geografiche UTM* X= 587.152.15 Y= 4.983.465.82;
- colonna del diametro di mm 100;
- profondità m 20,00 dal piano campagna;
- motopompa non sommersa aspirante di portata max 10,00 l/s;

ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 La concessione è assentita, ai sensi dell'art. 21, del RR 41/2001 e della DGR n. 787/2014, **fino alla data del 31/12/2024**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del RR n. 41/2001.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del RR 41/2001.

5.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 8, punto 6 del presente disciplinare.

ART. 6 – CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 La LR n. 3/1999 ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi, modificati ed aggiornati con successive deliberazioni della Giunta Regionale a norma dell'art. 152;

6.2 La LR n.2/2015 ha stabilito:

- che i canoni di concessione derivanti dall'utilizzo di beni del demanio idrico ***sono dovuti per anno solare e vanno versati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento***. Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio. ***I canoni aventi importo pari o inferiore***

all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione all'atto della sottoscrizione del disciplinare.

- gli importi dei canoni per le concessioni di demanio idrico sono aggiornati tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio. L'aggiornamento o la rideterminazione dei canoni, l'eventuale individuazione di ulteriori tipologie di utilizzo o categorie di esenzione sono effettuati mediante apposita deliberazione della Giunta regionale che deve essere adottata entro il 31 ottobre di ogni anno dell'anno precedente a quello di riferimento e gli atti concessori vigenti sono automaticamente adeguati alla nuova misura del canone; qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui al comma 2, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente;

6.3 Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dal 1 gennaio, **il concessionario**, ai sensi dell'art. 8 della LR 2/2015, **è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva** a quella del rilascio della concessione aggiornandolo **sulla base dell'indice** dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (**ISTAT**) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

6.4 Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone, anticipatamente, **entro il 31 marzo dell'annualità di riferimento**, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del RR n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

6.5 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del RR n. 41/2001).

6.6 Il mancato **pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare** (art. 32 del RR n. 41/2001).

6.7 L'importo del **canone per l'annualità 2016 è stabilito in Euro 2.356,12**, di cui 2.210,00 risultano già versati ed **Euro 146,12 da versare prima del ritiro della presente determinazione**, così calcolato:

- uso **industriale Euro 2.069,60**: misura del minimo previsto per volumi superiori ai 3.000 mc/anno, lett. c) della tabella allegata alla DGR 65/2015;
- uso **antincendio Euro 278,42**: importo calcolato in base a quanto previsto alla lett. f) della tabella stessa in ragione della portata concessa di 26,60 l/sec (13,30 + 13,30);
- uso **irrigazione agricola**
 - fino all'**annualità 2016** compresa **Euro 8,10**: misura del minimo previsto alla lett. a) pt. 1) della tabella stessa;
 - dal **01/01/2017 Euro 12,00**: misura del minimo previsto dalla **DGR n. 1792 del 31/10/2016**, pt. 4;

L'importo del **canone per l'annualità 2017** pertanto, a seguito delle modifiche introdotte dalla DGR n. 1792/2016, sarà così calcolato:

dettratta la parte del canone per uso irrigazione di Euro 8,10 dall'importo 2016 di Euro 2.356,12 - aggiornamento dell'importo così ottenuto di Euro 2.348,02 con l'indice Istat di cui all'art. 6.2 - somma del nuovo importo per uso irrigazione dovuto dal 01/01/2017 di Euro 12,00.

ART. 7 – DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 L'importo della **cauzione definitiva**, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, è di **Euro 2.356,12**, di cui 2.043,50 già versati ed **Euro 312,62 da versare prima del ritiro della presente determinazione**.

7.2 Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

7.3 La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 8 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E'ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

8.1 Dispositivo di misurazione -

- In osservanza del Titolo IV, Capitolo 2, art. 65, comma 4 Del Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Delibera n. 40/2005 il concessionario è tenuto alla **misurazione dei prelievi e alla comunicazione annuale dei volumi prelevati per gli usi industriali; a tale fine dovrà procedere all'istallazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata/restituita, nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, alle scadenze fissate di fine/inizio anno, i risultati delle misurazioni effettuate, mediante il dato di lettura dello strumento.**
- Questa Agenzia, al fine di tutelare la risorsa idrica, si riserva di provvedere alla **revisione dell'utenza**, anche prima della scadenza della concessione, imponendo opportune **prescrizioni, limitazioni temporali o quantitative alla stessa, compreso l'obbligo di istallazione di idonei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati anche per usi diversi da quello industriale**, a seguito di quanto l'Amministrazione competente in materia di pianificazione del bilancio vorrà eventualmente indicare, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 95, commi 3 e 5 del DLgs n. 152/2006, nonché ai sensi dell'art. 48 del RR n. 41/01;

8.2 Cartello identificativo - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

8.3 Variazioni - Ogni variazione relativa al contatore (se previsto) e alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

8.4 Stato delle opere - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla LR n. 7/1983, di utilizzare i pozzi per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del DLgs. n. 152/2006.

8.5 Sospensioni del prelievo - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato da ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

Questa Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma di ARPAE, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha

facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 22 del DLgs n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni nonché dall'art. 48 del RR n. 41/01;

8.6 Cessazione dell'utenza (Titolo III del RR n. 41/2001) – Le opere di presa non possono essere abbandonate senza aver provveduto alla loro disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, il concessionario è tenuto a comunicare ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma la cessazione d'uso delle opere entro tre mesi dalla loro dismissione ed a porre in atto tutte le operazioni tecniche affinché la qualità ed il regime degli acquiferi non vengano alterati.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura dei pozzi e alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Questa Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma può consentire il **mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, qualora:**

- la destinazione d'uso venga modificata da extradomestico a domestico, a condizione che la perforazione sia monofalda e limitatamente ai pozzi di profondità non superiore ai 20 metri, fatta salva una diversa specifica disciplina stabilita da direttiva regionale per aree con particolari caratteristiche di ricarica, di salvaguardia o soggette a subsidenza;
- qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua nonché la chiusura dell'imbocco mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dall'Amministrazione competente.

8.7 Subconcessione - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione.

8.8 Revoca - La concessione può essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico generale interesse e comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

8.10 – Rinuncia – La rinuncia alla concessione, a norma dell'art. 34 del RR n. 41/2001, deve essere comunicata in forma scritta a ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

8.11 – Cambio di titolarità – La richiesta di cambio di titolarità, a norma dell'art. 28 del RR n. 41/01, è indirizzata alla Struttura concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8.12 - Varianti alla concessione – Le varianti sostanziali o le varianti non sostanziali della concessione, come definite dall'art. 31 del RR n. 41/2001, verranno istruite da ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma a norma del citato articolo.

8.13 Sicurezza e rumore - E' a carico del concessionario l'osservanza di ogni eventuale ulteriore obbligo derivante da norme specifiche, di qualsiasi livello o prescritto dalle autorità competenti ai sensi di legge ed in particolare di quelli riguardanti la necessità di porre in essere misure di sicurezza atte a prevenire intrusioni anche accidentali nei luoghi in cui avviene la derivazione nonché di utilizzare, per il prelievo, il sollevamento ed il trasporto della risorsa idrica, apparecchiature conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di rumore.

ART. 9 – SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione:

2. è soggetto alla **sanzione amministrativa** prevista dall'art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare;

3. **decade immediatamente dal diritto a derivare** in caso di **subconcessione** a terzi.
4. **decade dal diritto a derivare** qualora commetta uno o più dei seguenti fatti, eventi od omissioni e, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il perentorio termine di 30 giorni, non vi provveda :
 - destinazione d'uso diversa da quella concessa;
 - mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
 - mancato pagamento di due annualità del canone.

E' inoltre facoltà ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma concedente **di revocare e di dichiarare la decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua pubblica per i casi di cui all'art. 55 del TU n. 1775 del 1933:**

- per non uso durante un triennio consecutivo;
- per cattivo uso in relazione ai fini dell'utilizzazione dell'acqua pubblica;
- per inadempimento delle condizioni essenziali della derivazione ed utilizzazione;
- per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore;
- per mancato pagamento di tre annualità del canone;
- per il decorso dei termini stabiliti nel decreto e nel disciplinare, entro i quali il nuovo concessionario deve derivare e utilizzare l'acqua concessa;

Questi ultimi termini sono suscettibili di proroga qualora ricorra un giustificato ritardo nella esecuzione delle opere.

Nei casi di decadenza l'obbligo del pagamento del canone cessa allo spirare dell'annualità, in corso alla data dell'atto che pronuncia la decadenza.

ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma nel caso di **alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino**, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal RD 14 aprile 1910 n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

ART. 10 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Il sottoscritto _____

in qualità di delegato dal / legale rappresentante della

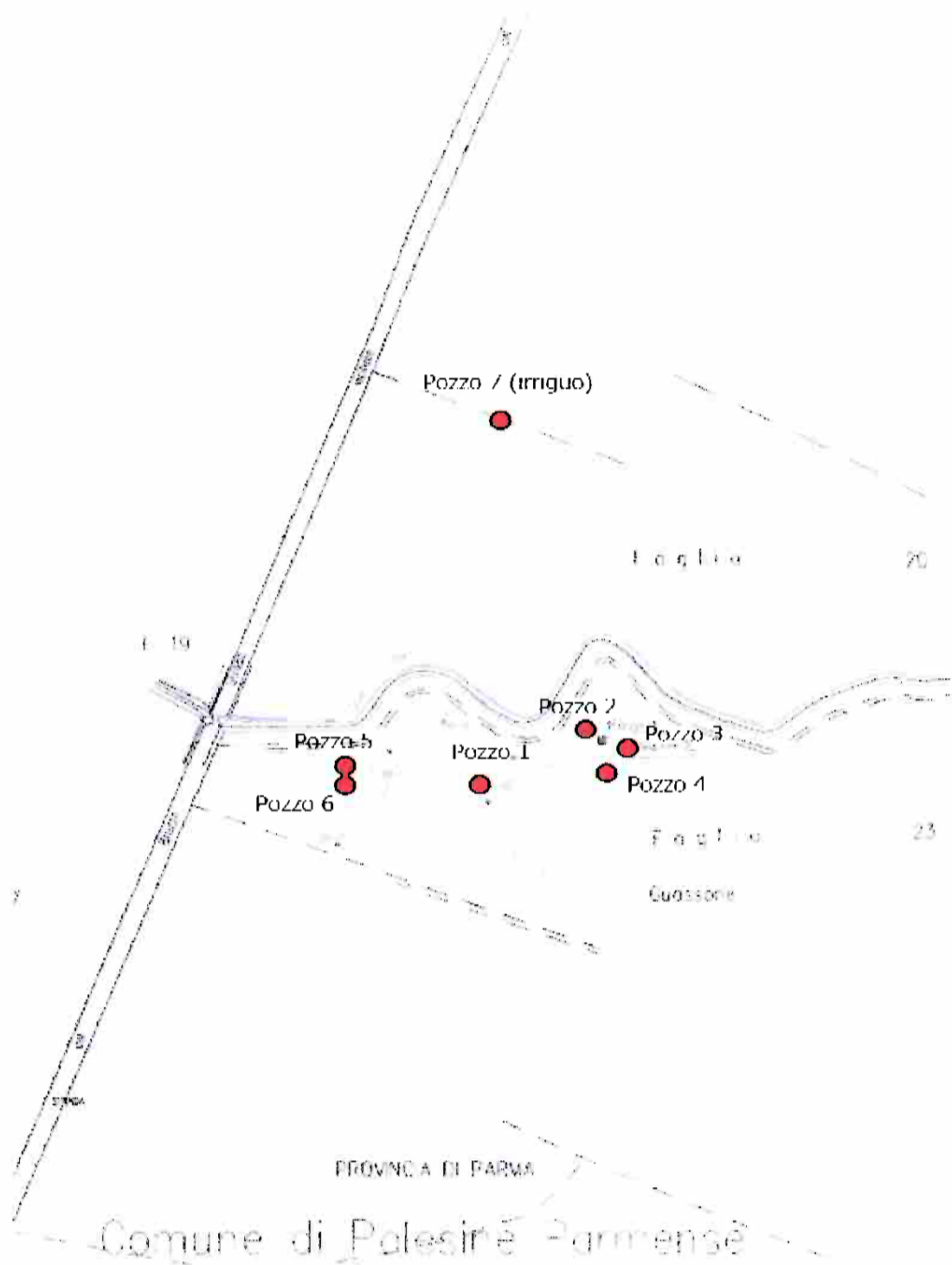
ditta **DUSTY RENDERING SRL** _____,

presa visione del presente disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Data _____

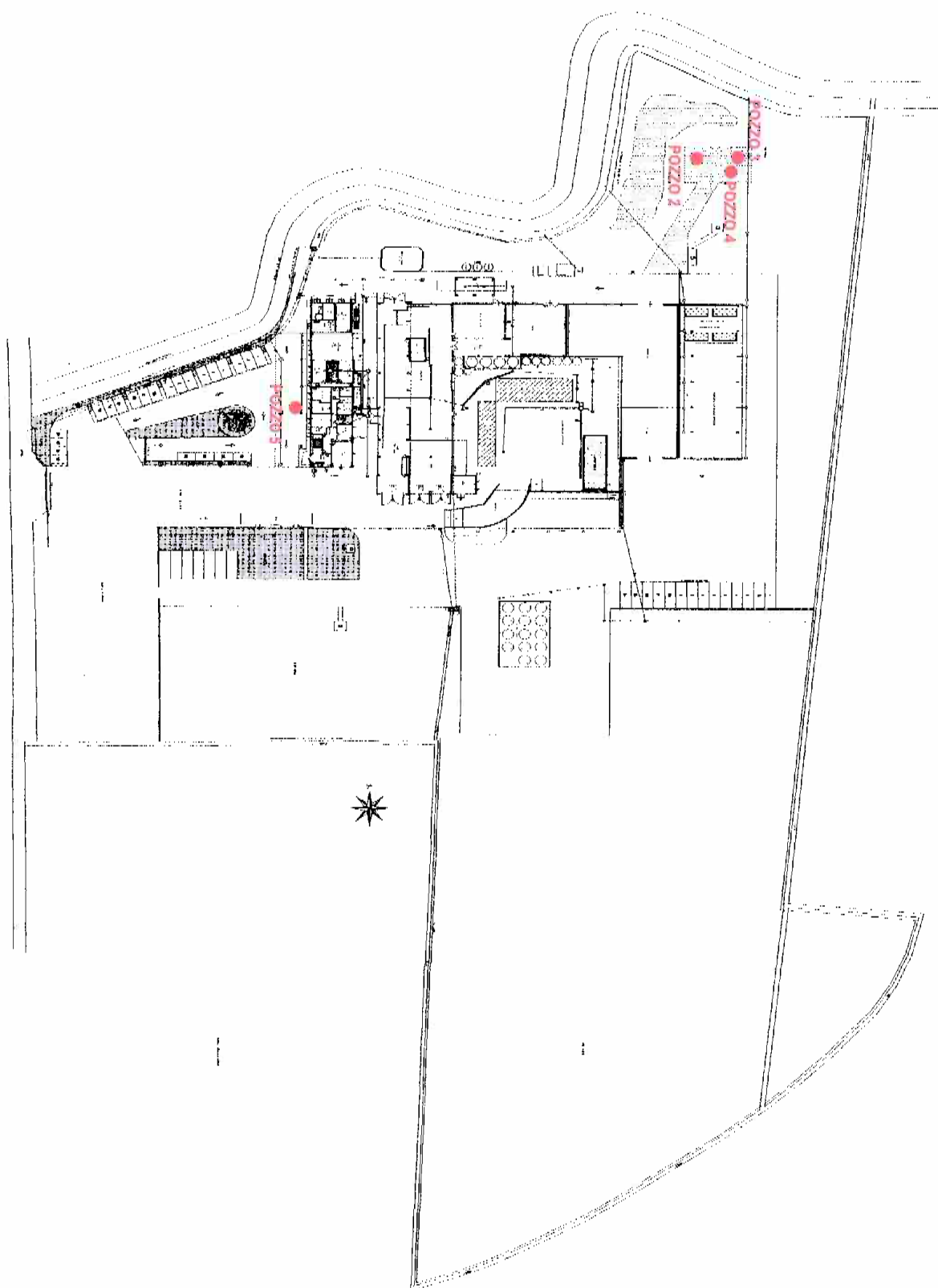
Firma per accettazione del Concessionario _____

Inquadramento catastale Dusly Rendering s.r.l.



Data _____

Firma per accettazione del Concessionario



Data _____

Firma per accettazione del Concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.